SENATO DELLA REPUBBLICA

- VI LEGISLATURA —

(N. 2142)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile
(GIOIA)

di concerto col Ministro del Tesoro (COLOMBO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(ANDREOTTI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(TOROS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1975

Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima

Onorevoli Senatori. — La pesca marittima, nell'economia di un Paese come l'Italia e in un momento come l'attuale, è un settore che merita particolare attenzione. Il suo recupero e rilancio può ripercuotersi favorevolmente sulla bilancia alimentare e spiegare benefici effetti sull'andamento della economia nazionale. La crisi in cui versa il settore richiede il sostegno di misure idonee a stimolare la produttività ed a incoraggiare gli investimenti privati.

Numerose sono le proposte di intervento avanzate dalle categorie interessate; esse, tuttavia, implicano una fondamentale ristrutturazione della pesca marittima, così da rendere il settore più rispondente alle esigenze produttive e al progresso tecnico del Paese.

Il disegno di legge, recante nuove provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima, si colloca, invece, nel quadro dei vigenti provvedimenti di incentivazione, disponendone il rifinanziamento, nel rispetto degli orientamenti emersi in sede comunitaria. Esso tuttavia apporta sensibili modificazioni alla vigente normativa, allo scopo di estendere il raggio di intervento fino a coprire tutta l'attività di pesca effettuata con natanti di stazza lorda superiore a tonnellate 10, nelle diverse forme disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, numero 1639, e cioè, la pesca costiera locale ravvicinata, la pesca d'altura e mediterranea e la pesca oltre gli stretti od oceanica. La previsione non si estende alla cosiddetta piccola pesca locale, esercitata con natanti inferioni a 10 tonnellate di stazza lorda; ciò in quanto per la stessa è stato predisposto uno strumento legislativo ad hoc.

Una breve disamina del testo del disegno di legge consente di mettere in luce i punti di maggiore rilievo.

Con l'articolo 2, nel ridurre il tetto della percentuale del contributo statale dal 40 per cento al 30 per cento, si è però introdotto il

LEGISLATURA VI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

principio della liquidazione dello stesso sulla base della spesa effettiva documentata. Inoltre è stata prevista la concessione di un ulteriore 5 per cento in favore delle opere o delle nuove costruzioni di natanti da parte di cooperative e loro consorzi e nel caso che il richiedente offra in demolizione natanti vetusti di sua proprietà per un tonnellaggio non inferiore al 50 per cento dell'unità da costruire. Tale aumento non è però cumulabile con i benefici di cui alla legge 28 gennaio 1974, n. 19; una maggiorazione del contributo, limitatamente ad alcune realizzazioni di opere, è prevista per le organizzazioni riconosciute dei produttori della pesca.

Con gli articoli 3 e 7 si è limitata a natanti di stazza lorda da tonnellate 10 a tonnellate 300 la piena applicazione delle disposizioni di incentivazione. È elevato a 100 milioni il tetto di lire 50 milioni, stabilito dall'articolo 10 della legge 28 marzo 1968, n. 479, quale importo massimo dei mutui a tasso agevolato per il credito peschereccio.

L'ammissione dei natanti di stazza lorda superiore alle 300 tonnellate, destinati alla pesca oltre gli stretti, al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 2 costituisce un momento qualificante del presente disegno di legge, che tende a rendere più organica ed equilibrata l'azione pubblica di sostegno della pesca marittima in tutte le forme nelle quali detta attività viene esercitata. D'altra parte l'esclusione della pesca oceanica dai benefici previsti dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni, trova ampia giustificazione nel fatto che i natanti costruiti per essere abilitati alla pesca oltre gli stretti sono ammessi al finanziamento previsto dalla legge 2 febbraio 1974, n. 26, sul credito navale.

È da osservare, infine, che si è ritenuto opportuno includere nel presente disegno di legge limitazioni alla libera disponibilità del bene oggetto delle misure d'incentivazione al fine di garantire, per quanto possibile, il rispetto delle finalità del legislatore ed introdurre l'obbligo della dotazione di impianti di bordo igienico-sanitari al fine di rendere più confortevole il lavoro e la permanenza dell'equipaggio sui motopescherecci.

Allo scopo di alleviare la crisi generale del settore risponde anche l'articolo 11, che integra il contributo statale per la riduzione degli oneri previdenziali anche nel settore della pesca oltre gli stretti elevandone l'importo a lire 2.400 milioni, per gli esercizi 1976 e 1977.

Per completare il quadro delle provvidenze oggetto del presente disegno di legge, è prevista dall'articolo 12 una campagna promozionale per il consumo di prodotti ittici in Italia, con l'intento di realizzare i seguenti scopi:

- 1) contribuire al riequilibrio della bilancia dei pagamenti, ponendo il prodotto ittico come valida alternativa della carne;
- 2) ridare fiducia al consumatore reso diffidente verso il prodotto ittico da alcuni ingiustificati allarmismi di carattere sanitario provenienti dagli organi di informazione, allarmismi che hanno raggiunto l'apice durante l'infezione colerica del 1973;
- 3) valorizzare i pregi e le qualità dei prodotti ittici, in particolare per quanto riguarda alcune specie di alto valore nutritivo che ingiustificatamente non incontrano il favore del consumatore, malgrado sussistano condizioni più favorevoli di acquisto;
- 4) rendere edotti i produttori degli orientamenti dei consumi per il collegamento della produzione con i mercati;
- 5) sottolineare l'esigenza di un più diffuso associazionismo cooperativistico tra i pescatori;
- 6) promuovere la formazione di una educazione alimentare dei consumatori sia sotto il profilo dietetico, sia sotto quello culinario.

L'articolo 12 del disego di legge in esame prevede uno stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1976 e di lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1977 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile. Prevede altresì la possibilità di utilizzare nell'esercizio finanziario successivo le somme eventualmente non utilizzate nei singoli esercizi.

L'articolo 13 prevede infine la copertura di spesa per l'anno 1975. LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Allo scopo di provvedere alla concessione dei contributi previsti dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479, modificata ed integrata dalla legge 16 ottobre 1973, n. 676, è autorizzato a carico del Ministero della marina mercantile lo stanziamento di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1980.

Le somme eventualmente non impegnate nei singoli esercizi possono essere utilizzate negli esercizi successivi ed in ciascun esercizio potrà essere impegnato lo stanziamento dell'esercizio successivo, cui sarà rinviata la liquidazione dei contributi eventualmente deliberati.

Art. 2.

L'entità massima del contributo, prevista dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 479, nella misura del 40 per cento della spesa documentata, è ridotta al 30 per cento. La predetta misura è elevata al 35 per cento per iniziative poste in essere da cooperative e loro consorzi.

Le percentuali di cui al precedente comma possono essere aumentate del 5 per cento qualora il richiedente offra in demolizione natanti vetusti di sua proprietà per un tonnellaggio non inferiore al 50 per cento di quello delle unità da costruire. Tale aumento del contributo esclude la concessione dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge 28 gennaio 1974, n. 19.

Per la realizzazione delle opere e per gli acquisti di cui alle lettere f), g) ed l) dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 479, da parte delle organizzazioni di produttori o loro associazioni, riconosciute a norma di legge, la percentuale del contributo è maggiorata di 10 punti. Ove la stessa iniziativa sia ammessa a contributo da parte di enti nazionali o comunitari, il contributo statale

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sarà determinato in misura tale che l'intervento complessivo non sia superiore al 50 per cento della spesa documentata.

Art. 3.

Le lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 479, modificato dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1973, n. 676, sono sostituite dalle seguenti:

- « *a*) nuove costruzioni di navi da pesca complete o di soli scafi aventi una stazza lorda compresa fra le 10 e le 300 tonnellate;
- b) nuove costruzioni di navi da pesca complete o di soli scafi di stazza lorda superiore alle 300 tonnellate destinati all'esercizio della pesca oltre gli stretti ».

Art. 4.

L'articolo 3 della legge 16 ottobre 1973, n. 676, è abrogato.

Art. 5.

Le domande relative alla richiesta dei contributi previsti dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479, e successive modificazioni ed integrazioni, istruite entro il 30 dicembre di ciascun anno, saranno sottoposte al parere del Comitato istituito dall'articolo 3 della legge sopracitata entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 6.

Ad integrazione del Fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, integrata e modificata dalla legge 28 marzo 1968, numero 479, e dalla legge 16 ottobre 1973, numero 676, è autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lo stanziamento di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1979.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 7.

La lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, modificata dall'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 479, è così ulteriormente modificata:

« *a*) nuove costruzioni, in cantieri nazionali, di navi per la pesca ed il trasporto del pescato, di stazza lorda compresa fra le 10 e le 300 tonnellate ».

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 28 marzo 1968, n. 479, è abrogato.

Il limite relativo all'importo massimo dei mutui a tasso agevolato per il credito peschereccio previsto in lire 10 milioni dall'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, ed elevato a lire 50 milioni dall'articolo 10 della legge 28 marzo 1968, n. 479, è ulteriormente elevato a lire 100 milioni.

Il termine del 31 dicembre 1988, previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 16 ottobre 1973, n. 676, è prorogato al 31 dicembre 1996.

Art. 9.

I natanti, per poter essere ammessi ai benefici della presente legge, dovranno essere dotati degli indispensabili impianti igienicosanitari, a giudizio della Commissione prevista dall'articolo 80 della legge 16 giugno 1939, n. 1045.

Art. 10.

La vendita ed il cambio di destinazione di navi per la cui costruzione siano stati concessi benefici disciplinati dalla presente legge, qualora effettuati prima che siano trascorsi otto anni dall'erogazione dei benefici stessi, sono subordinati ad apposita autoriz-

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zazione del Ministero della marina mercantile.

Qualora l'interessato abbia usufruito del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla restituzione di una quota del contributo stesso pari a tanti dodicesimi quanti sono gli anni compresi fra la data della domanda di autorizzazione e la scadenza del termine di cui al comma precedente.

Le stesse limitazioni valgono, per quanto applicabili, per gli impianti e le attrezzature a terra. In tal caso il termine di otto anni decorre dalla data del collaudo.

Art. 11.

Il primo comma dell'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, è integrato con la seguente disposizione: « Il suddetto contributo per ciascun anno del biennio 1976-1977 è elevato a lire 2.400 milioni ed è esteso in favore dei marittimi adibiti alla pesca oltre gli stretti ».

Art. 12.

È autorizzata, a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977, allo scopo di provvedere all'organizzazione di una campagna pubblicitaria destinata ad incrementare il consumo dei prodotti ittici in Italia.

Le somme eventualmente non impegnate nei singoli esercizi possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 13.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in lire 2.500 milioni per l'anno finanziario 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.